



Deliberazione della Giunta Comunale n. 48

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2017-2019 – DEFINIZIONE PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017 – PROVVEDIMENTI.

L'anno duemila **diciassette** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **17,45** in Andria, nella sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente mediante PEC.

Presiede l'adunanza il Sig. **avv. Nicola GIORGINO - Sindaco -**.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	GIORGINO	Nicola	Sindaco	1	
2	GRUMO	Gianluca	Assessore	2	
3	RAIMONDI	Giuseppe	Assessore	3	
4	LOPETUSO	Michele	Assessore	4	
5	BUONOMO	Agnese Filomena	Assessore	5	
6	ALBO	Paola	Assessore	6	
7	DEL GIUDICE	Luigi	Assessore	7	
8	MANTA	Elisa	Assessore	8	
9	LAERA	Rosa Angela	Assessore	9	
10	SGARAMELLA	Pietro	Assessore	10	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott. Giuseppe BORGIA**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 30.07.2015 si è proceduto all'adozione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2015/2017, del Piano occupazionale 2015 e conseguente ricognizione della dotazione organica, che qui si richiama integralmente;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.02.2016 si è proceduto alla modifica della predetta Programmazione di Fabbisogno di Personale, con particolare riferimento al Piano Assunzionale per l'anno 2016, che qui si richiama integralmente;
- con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09.04.2016 si è proceduto all'adozione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2016/2018, nonché alla definizione del Piano occupazionale 2016, che qui si richiama integralmente;
- con propria Deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 13/12/2016 si è proceduto all'adozione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2016/2018, che qui si richiama integralmente;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente. Rideterminazione della Dotazione Organica Dirigenziale. Modifica della Deliberazione di G.C. n. 314/2012- Provvedimenti";

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 132 del 30/07/2015 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001), valido per il triennio 2015/2017;

Premesso che l'art. 6, comma 1, del D.lgs. 165/2001, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 135/2012 dispone che: "Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.";

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che:

- impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale per l'accertamento di eventuali condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;
- sanziona le P.A. inadempimenti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto che la situazione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale;

Richiamate le comunicazioni già trasmesse dai Dirigenti nell'ultima programmazione del fabbisogno del personale, che non ha subito alcuna variazione, relativamente alla assenza delle condizioni di soprannumero di dipendenti nei singoli Settori/servizi da essi diretti e che dunque si conferma, la necessità minimale di un fabbisogno di personale non inferiore a quello relativo alla programmazione del fabbisogno del personale, così come configurata dalla Deliberazione di G.C. n. 63 del 9/04/2016;

Considerata infine la effettiva esiguità della vigente dotazione organica, ove si raffronti con i seguenti parametri fissati dal MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 24.07.2014 in ordine ai **Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016:**

Comuni

Rapporto medio fascia demografica dipendenti-popolazione

1. fino a 499 abitanti 1/78
2. da 500 a 999 abitanti 1/103
3. da 1.000 a 1.999 abitanti 1/123
4. da 2.000 a 2.999 abitanti 1/137
5. da 3.000 a 4.999 abitanti 1/143
6. da 5.000 a 9.999 abitanti 1/151
7. da 10.000 a 19.999 abitanti 1/145
8. da 20.000 a 59.999 abitanti 1/133
9. da 60.000 a 99.999 abitanti 1/117
- 10. da 100.000 a 249.999 abitanti 1/107 (per Andria 934 unità)**
11. da 250.000 a 499.999 abitanti 1/79
12. da 500.000 abitanti e oltre 1/75

Dato atto inoltre che la dotazione organica di fatto alla data del 10.03.2017 risulta di consistenza inferiore di oltre il 25% rispetto a quelle teorica di questo Ente (**384 unità in servizio/524 unità previste**), così come documentato dal prospetto allegato sub.1 al presente atto che costituisce parte integrante ed essenziale.

Ritenuto pertanto poter confermare per l'anno 2017, quanto dichiarato e previsto già nella Deliberazione di G.C. n. 34 del 22/02/2016 ovvero di certificare, ai fini delle facoltà assunzionali dell'anno 2017, che:

- a) nell'Ente non risultano dipendenti, nè dirigenti in soprannumero;
- b) nell'Ente non sono presenti dipendenti, nè dirigenti in eccedenza;
- c) l'Ente non deve avviare nel corso nell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

Richiamati i principali riferimenti normativi vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale per gli enti locali:

- 1) L'art. 39, comma 1 della Legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- 2) L'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, adeguando i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- 3) L'art 6, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici nelle amministrazioni pubbliche, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità di cui all'art.1 del medesimo D. Lgs. 165/2001
- 4) in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato:
 - a) l'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011—2013);
 - b) la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425, conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche stabilendo in particolare, al comma 424, 1° cpv, che le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie (delle amministrazioni provinciali) destinatarie dei processi di mobilità;
 - c) L'art.1, comma 228 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che dispone che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta restano ferme le percentuali stabilite dall'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, convertito con

modificazioni nella Legge n.114/2014. Il comma 5-quater dell'art. 3, del D.L. n. 90/2014 è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

d) Che le capacità assunzionali sono le seguenti:

Anno 2014 : 60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%;

Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e 75% nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quella prevista per gli enti dissestati.

e) L'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;

5) in materia di vincoli alle assunzioni di personale a tempo determinato:

a) l'art. 36 D.Lgs. 165/2001 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

b) l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, che alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui al comma 557 (come modificato con L. n. 160/2016) e comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Richiamate altresì:

- la circolare congiunta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29 gennaio 2015, avente ad oggetto Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;

- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, avente ad oggetto Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

Precisato che il medesimo art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014 stabilisce che:

- i comuni destinano alla mobilità del personale in esubero delle province anche la restante parte del risparmio finanziario relativo alle cessazioni 2014 e 2015 ed in particolare il restante 40% delle cessazioni 2014 e il restante 75% delle cessazioni 2015;

- la spesa di personale conseguente ai processi di mobilità del personale soprannumerario delle province, ai fini del rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, non deve essere computato nella spesa di personale dell'ente locale, da contenere entro il limite della spesa di personale media relativa al triennio 2011, 2012 e 2013;
- l'acquisizione del personale in esubero delle province deve avvenire nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, della capacità di bilancio di ogni singolo ente e nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.

Considerato che, anche secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato - Sez. V, Sentenza n.4072 del 25/06/2010, l'atto di Programmazione del Fabbisogno ha carattere generale, è atto di programmazione e quindi non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è, per sua natura, flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 234 della predetta Legge n. 208/2015, che così dispone: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”;*

Richiamate, in generale, le norme riguardanti gli incarichi dirigenziali della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e stabilito che, ai sensi dell'art. 1:

- **comma 219:** *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di*

mobilità' previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”;

- *comma 221: “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;*
- *comma 224: “Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157”;*

Richiamata, a tal riguardo, la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 73/2016/PAR, la quale, dipanando ogni dubbio interpretativo circa l'applicabilità o meno del comma 219 della Legge n. 208/2015 anche agli Enti Locali, ha chiarito che, tanto sul piano letterale, che su quello sistematico e teleologico, la disciplina trova piena applicazione anche per gli Enti Locali, con particolare riferimento alla indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015;

Dato atto, dunque, che il precitato parere della Corte dei Conti ha precisato che “Una volta riconosciuta l'applicabilità della disciplina in commento ai posti dirigenziali degli enti locali, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all'art 110, co. 1 Tuel, ossia in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, trattandosi di fattispecie, da un lato, non rientranti tra le eccezioni previste dal medesimo comma 219 e, dall'altro lato, certamente attratte nella valenza onnicomprensiva della previsione finale (“In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”)”;

Richiamati, altresì, i contenuti della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 87/2016/PAR, in cui i magistrati contabili, richiamando la su citata Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, hanno evidenziato che il legislatore ha introdotto un vincolo di indisponibilità per i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le posizioni dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 siano rese indisponibili, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi della legge delega in materia di riforma della dirigenza pubblica, c.d. Legge Madia. Per la Corte, infatti, siffatte vacanze vengono congelate, con impossibilità giuridica per le amministrazioni pubbliche (tra cui anche gli enti locali) di assumere dirigenti pubblici, con qualsiasi tipologia contrattuale e a prescindere dalla natura temporanea o definitiva del rapporto (compresi gli incarichi a tempo determinato ex art. 110 del Tuel);

Richiamata, altresì, la Deliberazione della Conferenza Unificata n. 58/CU del 14 aprile 2016 Avente ad oggetto “*Problematiche interpretative dell’articolo 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di dirigenza pubblica*”, adottata a seguito dei chiarimenti sull’argomento richiesti dall’ANCI al Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che ha riconosciuto l’applicabilità delle disposizioni di cui al comma 219 alle regioni e agli enti locali, ponendo definitivamente la parola “fine” ai dubbi interpretativi sorti sulla disciplina in parola e stabilendo, nel contempo, alcune eccezioni alla indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015, per quei posti “*specificamente previsti dalla legge o connessi allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all’articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, o di servizi essenziali*”;

Evidenziato, dunque, che per la Conferenza Unificata del 14 aprile 2016, tale vincolo non si applica allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, in Legge n. 122/2010;

Richiamato il predetto art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, il quale testualmente recita “*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) *organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) *l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) *edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”;*

Evidenziato che è la riforma riguardante la P.A. avviata con la Legge 7/08/2015 n.124 (c.d. legge Madia) è stata sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta che, con sentenza n. 251 del 9/11/- 25/11/2016, ha sancito la illegittimità di alcuni articoli della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma Madia), così come individuati nei punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della predetta sentenza;

Dato atto altresì della sopravvenuta scadenza della delega (27 novembre 2016 data di decorso dei 12 mesi così come previsti dal combinato disposto dell'art. 11 commi 1 (12 mesi) e 2 (ulteriori 90 giorni) della L. n. 124/2015) per la riforma della dirigenza pubblica;

Considerato che, in tale contesto normativo e giurisprudenziale l'Ente deve in ogni caso garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali, che ad oggi risultano connesse a Settori non coperti con dirigenti a tempo indeterminato, ovvero quelli inerenti a) la organizzazione e alla gestione finanziaria, contabile, b) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale; c) polizia municipale;

Considerato altresì che le note dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0066110 P-4.17.1.7.4 del 13/12/2016 e n. 0067545 P-4.17.1.7.4 del 19/12/2016, avente ad oggetto "Assunzioni e mobilità Regioni ed Enti locali", con riferimento all'art. 1, comma 234 della legge 208/2015 ha determinato il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli Enti locali che insistono sul territorio della Regione Puglia, e pertanto anche per il Comune di Andria, disponendo in particolare:

- il ripristino, ove vi siano risorse disponibili, delle ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- che le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
- che le assunzioni a tempo determinato e le mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

Ritenuto quindi dover procedere alla programmazione delle eventuali assunzioni da effettuarsi nel triennio 2017/2019, nonché ogni altro intervento sull'impiego del personale dipendente tenendo presente la legislazione vigente in materia;

Ritenuto, pertanto, in via assolutamente prioritaria assicurare mediante il presente atto la copertura definitiva dei posti dirigenziali a presidio delle suddette funzioni fondamentali inerenti a) la organizzazione e alla gestione finanziaria, contabile, b) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale; c) polizia municipale, ferma la preventiva disapplicazione, (anche in via interpretativa a cura di organi di controllo o circolari ministeriali) dell'art. 1 comma 219 L. n. 208/2015.

Considerato altresì che nell'anno 2016 si sono verificate diverse cessazioni di personale a tempo indeterminato.

Richiamata, altresì, la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Emilia Romagna n. 23/2017/PAR, la quale, dipanando ogni dubbio interpretativo circa la persistenza o perdita dell'efficacia dell'art. 1, comma 219, della legge n.208/2015, che ha "congelato" le assunzioni dei dirigenti, per il sopraggiungere della sentenza n. 251 del 9/11/- 25/11/2016 della Corte Costituzionale che ha sancito la illegittimità di alcuni articoli della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma Madia), così come individuati nei punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo della predetta sentenza, ha chiarito che, tanto sul piano letterale, che su quello sistematico e teleologico, che l'effetto del "congelamento" ovvero della indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015 sia ancora operante;

Occorre, altresì, precisare che al momento dell'approvazione della legge n.208/2015, cioè nel dicembre del 2015, la delega legislativa contenuta nell'art.11 della legge 124/2015 non era stata ancora esercitata. Si ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 124/2015 "Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi L'art. 17, comma 2, della legge 124/2015 dispone: "Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'art. 11, comma 1". Inoltre l'art. 1, comma 219, della legge 208/2015 cita sia l'art. 11, sia l'articolo 17, della legge 124/2015, allo stato attuale risulta scaduta la delega contenuta nell'art. 11 della L. n.124/2015.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il nuovo programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo i nuovi posti che si intendono coprire nel triennio 2017/2019, con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell'anno 2017, oltre a quanto già derivante dalle precedenti Deliberazioni di G.C., *supra* citate, all'assunzione delle seguenti professionalità:

- **N. 1 Dirigente Tecnico mediante assunzione a tempo indeterminato (oggi coperto a tempo determinato e comunque medio-tempore da prorogarsi)** mediante attingimento dalle graduatorie concorsuali pubbliche a tempo indeterminato per dirigenti, per lo stesso profilo professionale del posto da ricoprire di altri Enti Locali, in attuazione dell'art. 3, comma 61, L. n. 350/2003 e art. 9 l. n. 3/2003, fermo restando la preventiva perdita di efficacia e conseguente disapplicazione, (anche in via interpretativa a cura di organi di controllo o circolari ministeriali) dell'art. 1 comma 219 L. n. 208/2015,
- **N. 1 Dirigente Tecnico (posto vacante) mediante assunzione a tempo determinato,** secondo le modalità previste dalla vigente normativa in vigore, fermo restando la preventiva perdita di efficacia e conseguente disapplicazione, (anche in via interpretativa a cura di organi di controllo o circolari ministeriali) dell'art. 1 comma 219 L. n. 208/2015, nonché secondo quanto previsto in materia di incarichi dirigenziali dall'art. 19, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter* del D.Lgs. n.165/2001;
- **N. 1 Dirigente Finanziario (oggi già coperto a tempo determinato),** mediante proroga del vigente rapporto individuale di lavoro, ovvero mediante assunzione a tempo determinato secondo le modalità previste dalla vigente normativa in vigore, fermo restando la preventiva perdita di efficacia e conseguente disapplicazione, (anche in via interpretativa a cura di organi di controllo o circolari ministeriali) dell'art. 1 comma 219 L. n. 208/2015,

Dato atto che:

- a seguito della approvazione della Programmazione Triennale di personale 2014/2016 (Deliberazione di G.C. n. 31 del 28/02/2014), veniva, programmata la copertura nell'anno 2014, per concorso pubblico di n.1 posto di Comandante di P.M., indetto con Determinazione dirigenziale n. 4708 del 30/12/2014 (successivamente sospeso con la successiva Deliberazione di G.C. n.133 del 30/07/2015 e con Determinazione dirigenziale n. 2677 dell'11/09/2015 in attuazione agli indirizzi espressi dalla Deliberazione di G.C. n. 133/2015 avente ad oggetto "*Ricognizione dotazione organica e Programmazione triennale fabbisogno personale anni 2015-2017*",

Considerato che questa Amministrazione, stante l'urgente necessità di assicurare la incombenze gestionali, *in primis* del Settore Vigilanza e Protezione civile - Osservatorio Sicurezza, stante il posto vacante della suddetta figura dirigenziale, evidentemente infungibile stante la peculiarità della funzione e competenza correlata, intende ripristinare per l'anno 2017 il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di "Dirigente - Comandante del corpo di polizia municipale" preposto al Settore di Vigilanza e Protezione civile, al fine di assumere in pianta stabile **N. 1 Dirigente - Comandante del Corpo di Vigilanza e Protezione civile - Osservatorio Sicurezza**, fermo restando la preventiva perdita di efficacia e conseguente disapplicazione, (anche in via interpretativa a cura di organi di controllo o circolari ministeriali) dell'art. 1 comma 219 L. n. 208/2015,

Dato atto altresì che a seguito della approvazione della Programmazione Triennale di personale 2014/2016 (Deliberazione di G.C. n. 31 del 28/02/2014), veniva, programmata la copertura nell'anno 2014, tramite mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001, di n.2 posti di organico vacanti nel profilo professionale di "Agente P.M." Cat. C, a tempo indeterminato e a tempo pieno (con contestuale revoca della precedente programmazione che prevedeva la copertura per mobilità volontaria di n.4 posti di Agente P.M. Motociclista - Cat. C);

- successivamente con Determinazione dirigenziale n. 4131 del 26/11/2014 del Settore Personale e Organizzazione veniva indetta relativa selezione pubblica per esami e titoli, per la copertura di n.2 posti nel profilo professionale di "Agente P.M." cat. C. a tempo indeterminato pieno, tramite mobilità esterna volontaria;
- con successiva Determinazione dirigenziale n. 2677 dell'11/09/2015 del Settore Personale e Organizzazione venivano sospese tutte le procedure concorsuali selettive, in particolare la procedura di mobilità volontaria esterna per n. 2 Agenti di P.M. (indetta con D.D. n. 4131/2014) in attuazione agli indirizzi espressi dalla Deliberazione di G.C. n. 133/2015 avente ad oggetto "*Ricognizione dotazione organica e Programmazione triennale fabbisogno personale anni 2015-2017*",

Considerato che questa Amministrazione, stante l'urgente necessità di assicurare le incombenze gestionali del Settore Vigilanza e Protezione civile - Osservatorio Sicurezza, nell'ambito di una ormai vistosa carenza di personale adibito al Settore Vigilanza, così come espressamente più volte dichiarato dal rispettivo reggente del Settore Vigilanza e Protezione Civile - Osservatorio Sicurezza, intende ripristinare per l'anno 2017 la procedura concorsuale selettiva pubblica, per esami e titoli, di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo professionale di "Agente P.M." cat. C, a tempo indeterminato e a tempo pieno al fine di coprire definitivamente almeno **N. 2 posti di Agente di P.M. a tempo indeterminato mediante mobilità** esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, pertanto, si ripristina la procedura concorsuale selettiva pubblica, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo professionale di "Agente P.M." cat. C, a tempo indeterminato e a tempo pieno, sospesa con determinazione dirigenziale n. 2677 del 11/09/2015;

Considerato che è necessario altresì assumere

- **N. 1 Tecnico Servizi Amministrativi (categoria protetta), in relazione ad una sopravvenuta scoperta delle percentuali di obbligo di cui alla L. n. 68/1999**, mediante mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, precisando che ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, *provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle*

amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria;

Considerato inoltre che

- un Assistente Sociale già in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Andria si è collocata in aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 19 comma 6 D.Lgs. n.165/2001, giusta determinazione dirigenziale n.3164 del 13/12/2016, di conseguenza occorre procedere all'assunzione della seguente professionalità:
- **N. 1 Assistente Sociale, cat. D1,** mediante **assunzione a tempo determinato per attingimento da graduatoria concorsuale pubblica** (comune di Minervino Murge v. Delib. G. C. n. 221/2016) a tempo indeterminato per assistenti sociali, per lo stesso profilo professionale del posto da ricoprire di altri Enti Locali, in attuazione dell'art. 3, comma 61, L. n. 350/2003 e art. 9 l. n. 3/2003.
- con Determinazione dirigenziale n. 1483 del 24/10/2002 del Settore Personale e Sistemi Informativi veniva indetto relativo concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di "Avvocato, cat. D3";
- questa Amministrazione, stante, altresì, l'urgente necessità di assicurare le incombenze gestionali del Servizio autonomo dell'Avvocatura Comunale, a causa della sopravvenuta vacanza di n. 1 Avvocato, cat. D3, a seguito delle dimissioni volontarie e risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente inquadrato in detto profilo professionale, con decorrenza dal 1/03/2016 per passaggio ad altro Ente (determinazione dirigenziale n. 443 del 26/03/2016), intende procedere alla immediata assunzione **a tempo indeterminato di N.1 Avvocato, cat. D3** attingendo, in applicazione dell'art. 91 comma 4 D.Lgs 267/2000, dell'art. 4, comma 4 D.L. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013 e dell'art. 1 comma 424 L. n. 190/2014) dalla graduatoria vigente di questo Comune relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato pieno di "Avvocato", cat. D3, approvata con Determinazione dirigenziale n. 960 del 24/11/2004 del Settore Personale e Sistemi Informativi;
- resta differita a successive programmazioni ogni decisione in merito alla selezione per esami e titoli per la copertura di n.1 posto di Avvocato Cat. D3 per mobilità, indetta con D.D. n. 1843/2013 e sospesa con D.D. n. 2677/2015 successivamente alla indizione del concorso di cui innanzi e il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di "Direttore Mercato" cat. D1, a tempo indeterminato e tempo pieno e sospeso con D.D. n. 2677/2015;

Dato atto che le procedure di ricollocazione del personale dichiarato soprannumerario dalle Province si è definitivamente concluso con la fase 3 del relativo portale mobilita.gov, con decreto del D.F.P. del 14 febbraio 2017, ID 15974409 e che, pertanto, si ritiene poter dar corso alla programmazione per l'anno 2017 alla conclusione del processo di stabilizzazione in atto per n. 4 Geometri Cat. C1, proveniente dalla precedente programmazione (Deliberazione di G.C. n. 133/2015), differita stante il disposto previsto dall'art. 1, comma 426, L. n. 190/2014;

Ritenuta la necessità di fronteggiare nel corrente anno (2017), così come previsto dalla precedente programmazione (Deliberazione di G.C. n. 63/2016), stante la carenza di personale educativo, così come più volte comunicato dalla Dirigente del Settore Socio Sanitario, si prevede, altresì, l'assunzione della seguente professionalità:

- **N. 1 Educatore di Asilo Nido, cat. C**, mediante assunzione **a tempo indeterminato** per mobilità o attingimento dalle graduatorie concorsuali pubbliche a tempo indeterminato per educatore di asilo nido, cat. C, per lo stesso profilo professionale del posto da ricoprire di altri Enti Locali, in attuazione dell'art. 3, comma 61, L. n. 350/2003 e art. 9 l. n. 3/2003;

Vista la richiesta formulata dal Responsabile Settore Servizi alla Persona Socio Sanitario Pubblica Istruzione, con nota prot. 00016623/2017 del 24.02.2017, con la quale chiede n.1 unità amministrativa per sostituire l'unità di "Tecnico dei Servizi Amministrativi" - Cat C in servizio presso l'Asilo Nido Comunale, assente dal servizio da lungo periodo;

Ritenuta la necessità di fronteggiare l'esigenza temporanea, per il corrente anno, di **N. 1 "Tecnico dei Servizi Amministrativi"** - Cat C mediante contratto di somministrazione;

Vista, altresì, la richiesta recante prot. n. 0005324/2017 del 23/01/2017 di avvio urgente di selezione di varie figure professionali, di cui al PON inclusione avviso n.3/2016 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) presentata dalla dirigente del Settore Socio Sanitario per l'Ambito Territoriale di Andria;

Considerato che questa Amministrazione comunale, per il tramite dell'Ambito Territoriale di Andria, ha aderito con un proprio progetto all'avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva, prevedendo con nota del 18/10/2016 prot. n.0089634, a firma del Sindaco, di non aderire alla gestione da parte della Regione Puglia alla gestione della procedura unica regionale per la selezione del personale da destinare alle attività della Linea di Azione A.1 dei progetti di cui all'Avviso n. 3/2016 per l'attuazione del SIA nazionale e del RED regionale, rendendo di fatto necessario procedere all'assunzione delle seguenti professionalità:

- **N. 3/5 Assistente Sociale, cat. D1, n. 1 Tecnico Servizi Amministrativi, n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile Cat. D1, n. 1 Tecnico Servizi Informatici Cat. C e n. 1 Tecnico Servizi Amministrativi Cat. C**, mediante assunzioni **a tempo determinato per selezione /o per attingimento dalle graduatorie concorsuali** pubbliche a tempo indeterminato di altri Enti Locali per profili professionali corrispondenti ai posti da ricoprire, in attuazione dell'art. 3, comma 61, L. n. 350/2003 e art. 9 l. n. 3/2003;

Precisato che le assunzioni di che trattasi potranno effettuarsi solo in caso di effettiva sussistenza delle risorse finanziarie derivanti dal citato Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e nei limiti delle risorse effettivamente accertate;

Precisato che, nelle more della definizione dei piani annuali delle assunzioni 2018 e 2019 dover confermare sin da ora per l'intero triennio oggetto della presente programmazione il livello organizzativo che deriverà dalla attuazione della programmazione dell'anno 2017 e conseguentemente di autorizzare sin da ora il Responsabile del Servizio Risorse Umane, nei limiti delle risorse di bilancio destinate alla spesa del personale, ad utilizzare gli istituti di lavoro flessibile consentiti dalla vigente normativa, ovvero per comando o assegnazioni di carattere temporaneo a tempo pieno o parziale, fermi i limiti di natura finanziaria imposti dalla vigente normativa di riferimento;

Puntualizzato altresì che vista la evidente carenza nell'Ente di personale afferente alla cat. B1, per le mansioni di messo, per gli anni 2018 e 2019 si programma sin da ora la copertura del relativo posto a tempo indeterminato (nel rispetto della normativa vigente in materia) o con rapporto flessibile, autorizzando per tale ultima evenienza sin da ora il Dirigente del Servizio Personale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate alla spesa del personale, ad utilizzare gli istituti di lavoro flessibile consentiti dalla vigente normativa;

Puntualizzato infine che restano tuttora sospese fino al 31.12.2017 le procedure selettive già sospese con Delib di G. C. n. 133/2015 e con successiva D.D. n. 2677/2015, salvo quelle da riavviarsi in forza presente provvedimento;

Dato atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente atto, trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016 - 2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.05.2016 e ss. mm e ii.;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta un incremento dei posti previsti nella vigente dotazione organica, approvata da ultimo con Deliberazione G. C. n. 205/2014 e come configurata per le posizioni dirigenziali dalla D.G.C. n.18 del 31/01/2017;

Visto l'allegato parere trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 16 del 17/03/2017 prot. n. 0023482 in pari data, reso ai sensi dell'art. 19 comma 8 L. n. 448/2001;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore 6[^] - Programmazione Economico Finanziaria Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane, dr Diego MAZZOTTA, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni tutte di cui alla antescritta parte motiva che qui si richiamano,

- 1) **di certificare**, ai fini delle facoltà assunzionali dell'anno 2017, che:
 - a) nell'Ente non risultano dipendenti, nè dirigenti in soprannumero;
 - b) nell'Ente non sono presenti dipendenti, nè dirigenti in eccedenza;
 - c) l'Ente non deve avviare nel corso nell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
 - d) sussistono vistose carenze di organico come emerge dal prospetto allegato sub A);
- 2) **di confermare** dotazione organica, approvata da ultimo con Deliberazione G. C. n. 205/2014 e come configurata, per le posizioni dirigenziali, dalla D.G.C. n.18 del 31/01/2017
- 3) **di approvare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2017/2019 ed il piano assunzioni 2017, secondo i prospetti allegati sub A-B-C- che costituiscono parti integranti ed essenziali del presente atto;
- 4) **di precisare** che le assunzioni richieste con nota recante prot. n. 0005324/2017 del 23/01/2017 per il Programma di cui al PON inclusione avviso n.3/2016 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l'Ambito Territoriale di Andria potranno effettuarsi solo in caso di effettiva sussistenza delle risorse finanziarie derivanti dal citato Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e nei limiti del risorse effettivamente accertate.
- 5) **di dare atto** che il programma oggetto del presente atto consente per l'anno 2017 il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale, rispetto all'anno precedente, ai sensi del comma 557 della L. n.296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato con L. n. 160/2016, e il rispetto di ogni altra disposizione recante vincoli in materia di spesa ed assunzione di personale tutte richiamate nella parte motiva del presente atto l'intero triennio considerato, come da risultanze dei prospetti allegati sub che costituiscono parti integranti ed essenziali del presente atto;

- 6) **di confermare** per quanto qui non previsto il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2016 – 2018, così come risultante dalla Delib n. 63/ 2016 e successive modificazioni;
 - 7) **di confermare** per l'intero triennio oggetto della presente programmazione il livello organizzativo che deriverà dalla attuazione della programmazione dell'anno 2017, e conseguentemente di autorizzare sin da ora il Responsabile del Servizio Risorse Umane, nei limiti delle risorse di bilancio destinate alla spesa del personale, ad utilizzare gli istituti di lavoro flessibile consentiti dalla vigente normativa, ovvero per comando o assegnazioni di carattere temporaneo a tempo pieno o parziale, fermi i limiti di natura finanziaria imposti dalla vigente normativa di riferimento.
 - 8) **di dare atto** che la spesa derivante dall'attuazione del presente atto, trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio 2017/2019
 - 9) **di puntualizzare** infine che restano tuttora sospese fino al 31.12.2017 le procedure selettive già sospese con Delib di G. C. n. 133/2015 e con successiva D.D. n. 2677/2015, salvo quelle da riavviarsi in forza presente provvedimento e precisamente il posto per la selezione per esami e titoli per la copertura di n.1 posto di Avvocato Cat. D3 per mobilità, indetta con D.D. n. 1843/2013 e sospesa con D.D. n. 2677/2015 successivamente alla indizione del concorso di cui innanzi e il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di "Direttore Mercato" cat. D1, a tempo indeterminato e tempo pieno e sospeso con D.D. n. 2677/2015;
 - 10) **di dare atto** che il presente Piano viene adottato nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e di spese del personale degli Enti locali, descritti in premessa;
 - 11) **di dare atto** mandato al dirigente del Servizio Personale di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nel rispetto degli indirizzi tutti riportati nella antescritta parte motiva e che in questa parte dispositiva devono intendersi integralmente richiamati ed in particolare tutto quanto necessario;
 - 12) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante unanime votazione.
-
-

COMUNE DI ANDRIA

PROVINCIA DI Barletta – Andria - Trani

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 17.03.2017

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2017/2019 E PIANO ANNUALE 2017.**

L'Organo di Revisione

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 - PROVVEDIMENTI”*;

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- b) l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *“assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative”*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734...”*;
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009. Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui al comma 557 della legge n. 296/2006;
- 4) l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di*

E
COMUNE DI ANDRIA Protocollo Generale della Città di Andria
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0023482/2017 del 17/03/2017 Firmatario: GIUSEPPE RATTI, FRANCESCO CHIELLO, NUNZIO LOBACCARO

personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;

Visto il combinato disposto dalle normative richiamate nella predetta proposta,
preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato (nell'ultima programmazione del personale che non ha subito alcuna modificazione), che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

considerate le note dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0066110 P-4.17.1.7.4 del 13/12/2016 e n. 0067545 P-4.17.1.7.4 del 19/12/2016, avente ad oggetto *“Assunzioni e mobilità Regioni ed Enti locali”*, con riferimento all'art. 1, comma 234 della legge 208/2015 sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli Enti locali che insistono sul territorio della Regione Puglia, e pertanto anche per il Comune di Andria, disponendo in particolare:

- il ripristino, ove vi siano risorse disponibili, delle ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- che le disponibilità (offerta mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015;
- che le assunzioni a tempo determinato e le mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente.

Considerato che per quanto riguarda l'assunzione di Dirigenti, prevista nella dotazione organica 2017-2019, a tutt'oggi vige quanto previsto dall'art. 1, co. 219 della Legge 208/2015 circa l'indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo. Va evidenziato che la riforma Madia (L. 07/08/2015 n. 124) è stata sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale della Consulta che, con sentenza n. 251 del 2016 ha sancito l'illegittimità di alcuni articoli della stessa legge. Inoltre è intervenuta la scadenza della delega per la riforma della dirigenza pubblica.

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *“Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019 - PROVVEDIMENTI”;*

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come indicato nella proposta deliberativa;
- ha approvato con Deliberazione di G.C. n. 132 del 30/07/2015 approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006;

Preso atto del rispetto del Pareggio di Bilancio per l'anno 2016 (Art. 76 c. 4 Dl n. 112/2008: divieto di assunzione per chi non rispetta il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente),

Invita l'ente al rispetto del termine del 31 marzo 2017 per l'invio della certificazione annuale dei risultati conseguiti a seguito della verifica del rispetto del saldo finanza pubblica al 31/12/2016 (Art. 31 c. 20 L. n. 183/2011: divieto di assunzione per mancato invio della certificazione nei termini previsti),

rilevato che:

- sono confermati anche per l'anno 2017 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- il limite assunzionale per l'anno 2017 è pari a € 617.658,50

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 17.325.935,66**
- Previsione 2017 € 15.429.749,12

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 742.590,50 - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa annua complessiva pari a € 389.685,00 inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "*Programmazione triennale del fabbisogno personale 2017/2019- Provvedimenti*".

Fermo restando, che le assunzioni delle figure dirigenziali, saranno subordinate alla preventiva verifica dell'evoluzione normativa circa l'effettiva perdita di efficacia del congelamento della dirigenza disposto dall'articolo 1, comma 219, della legge 208/2015.

Data 17/03/2017

L'Organo di Revisione

Dott. Francesco Chello

Dott. Giuseppe Ratti

Rag. Nunzio Lobaccaro



Verifica effettuata in data 2017-03-17 16:24:27 (UTC)

File verificato: C:\Users\W9F54~1.FOR\AppData\Local\Temp\Parere Fabbisogno Personale 2017_2019 sup. aggiornato 1000 _1_ _2_.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: LOBACCARO NUNZIO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 16/03/2017 17:00:15

Dati del certificato del firmatario LOBACCARO NUNZIO:

Nome, Cognome: NUNZIO LOBACCARO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 15757997
Data di scadenza: 06/07/2019 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: RATTI GIUSEPPE
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 16/03/2017 17:00:15

Dati del certificato del firmatario RATTI GIUSEPPE:

Nome, Cognome: GIUSEPPE RATTI
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 15757398
Data di scadenza: 06/07/2019 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3: CHIELLO FRANCESCO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 16/03/2017 17:00:15

Dati del certificato del firmatario CHIELLO FRANCESCO:

Nome, Cognome: FRANCESCO CHIELLO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 15731575

Data di scadenza: 27/06/2019 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato
(CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

all. A

Dotazione organica e programmazione 2017

Categoria	Professi.	Profili professionali	dotazione organica	occupati al 10.03.2017			Posti vacanti	Programma precedenti programmazioni corso	da In	ANNO 2017		Costo annuo TEMPO DETERMINATO 2017 (onnicomprensivo)
				t. indeferm.	t. deferm.	Indisp. Dello G. C. 19/2017				Ex C.	Nuova Programmazione	
Dirigenza		Responsabile Settore Amministrativo/psicologo	9	3	1	5	-			1 TD (ovvero P)	P = Proroga TD	59120
		Respon. Settore Vigilanza - Comandante P.M.	1	-	-	-	1			1 (concorso)	Rinvio concorso sospeso	
		Responsabile Settore-Tecnico	4	1	1	1	1			1 TD + 1 IND (P)	P = Proroga TD sino a T ind.	88680
		Psicologo										
		Totale categoria	14	4	2	6						
D3		Avvocato	4	1	-	-	3			1 (Graduatoria vigente)		
		Responsabile Servizio Amm.vo	13	5	-	-	8					
		Responsabile Servizi - Vice Comandante	1	1	-	-	-					
		Direttore Biblioteca	1	1	-	-	-					
		Responsabile Servizio-tecnico	7	7	-	-	-					
		Totale categoria	26	15	-	-						
D1		Istruttore Direttivo Amministrativo	18	16	1 (staff da C.)	-	1					35310
		Direttore Mercato	1	-	-	-	1					
		Istruttore direttivo informatico	3	1	-	-	2					
		Assistente Sociale	12	11	-	-	1			1 TD	Utilizzo graduatoria altri enti	23540
		Istruttore direttivo Tecnico	5	3	-	-	2					
		Istruttore direttivo Vigilanza	9	3	-	-	6					
		Funzionario Giudiziano	1	-	-	-	1					
		Totale categoria	49	34	-	-						
C		Agente di Polizia Municipale	87	62	-	-	25			2 (mobilità)	Rinvio selezione sospeso	
		Agente di Polizia Municipale - Motociclista	30	22	-	-	8					
		Educatore Asilo Nido	12	8	-	-	4			1 (mobilità)		
		Geometra	16	5	4 (stabilizzandi)	-	7					94160
		Tecnico dei Servizi Amministrativi	72	60	1 comando	1 aspett.	10			1 Cat. Prot. (mobilità) + 1 somm		24375
		Tecnico dei Servizi Informatici	2	1	1 somm	-	-					32500
		Cancelliere-Assistente-Giudiziano	3	1	-	-	2					
		Totale categoria	222	159	6	-						
B3		Collaboratore profess. Amministrativo	61	49	-	-	12					
		Collaboratore tecnico	1	-	-	-	1					
		Collaboratore tecnico/manutenitiva	4	3	-	-	1					
		Totale categoria	66	52	-	-						
B1		Addetto Servizi Amministrativi	75	62	1somm	1 Cat Prot. in copertura	11			1 Categoria Protetta		32000
		Addetto servizi ispettivi	2	-	-	-	2					
		Addetto servizi di supporto	1	1	-	-	-					
		Addetto attività tecnico/manutenitiva	5	4	-	-	1					
		Operatore Giudiziano	1	-	-	-	1					
		Totale categoria	84	67	1	-						
A		Operatore attività produttive	35	29	-	-	6					
		Operatore Servizi	27	14	-	-	13					
		Ausiliario Giudiziano	1	-	-	-	1					
		Totale categoria	63	43	-	-						
		Totale complessivo	524	374 (*)	10	8	132					369685

(*) non conteggiati pensionamenti 2017

369685

ASSUNZIONI PON INCLUSIONE

- N. 3/5 Assistente Sociale, cat. D1, n. 1 Tecnico Servizi Amministrativi, n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile Cat. D1, n. 1 Tecnico Servizi Informatici Cat. C e n. 1 Tecnico Servizi Amministrativi Cat. C, (punto 2 Deibera) potranno effettuarsi solo in caso di effettiva sussistenza delle risorse finanziarie derivanti dal citato Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e nei limiti del risorse effettivamente accertate.

all. B

2018

Dotazione organica e programmazione 2018

Categoria	Profili professionali	dotazione organica	occupati al 31.12.2017 stima			Posti vacanti	ANNO 2018 Nuova Programmazione
			t. indetermin.	t. determ.	Indisp. Ex Delib. G. C. 18/2017		
Dirigenza	Responsabile Settore Ammin.vo/psicologo	9	3	1	5	-	DA DEFINIRE IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE ED AI COLLOCAMENTI IN QUIESCENZA 2017/2018. VEDASI PUNTO 4 DISPOSITIVO
	Respon. Settore Vigilanza - Comandante P.M.	1	1				
	Responsabile Settore-Tecnico	4	2	1	1		
	Psicologo						
Totale categoria	14	6	2	6			
D3	Avvocato	4		2		2	
	Responsabile Servizio Amm.vo	13	5			8	
	Responsabile Servizi - Vice Comandante	1	1			-	
	Direttore Biblioteca	1	1			-	
	Responsabile Servizio-tecnico	7	7			-	
Totale categoria	26	16					
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	18	16	1 (staff da C)		1	
	Direttore Mercato	1	-			1	
	Istruttore direttivo informatico	3	1			2	
	Assistente Sociale	12	11	1		-	
	Istruttore direttivo Tecnico	5	3			2	
	Istruttore direttivo Vigilanza	9	3			6	
	Funzionario Giudiziario	1	-			1	
Totale categoria	49	34	2				
C	Agente di Polizia Municipale	87	62			25	
	Agente di Polizia Municipale - Motociclista	30	22			8	
	Educatore Asilo Nido	12	8			4	
	Geometra	16	9			7	
	Tecnico dei Servizi Amministrativi	72	61	1 somm	1 aspett	9	
	Tecnico dei Servizi Informatici	2	1	1 somm		-	
	Cancelliere-Assistente-Giudiziario	3	1			2	
Totale categoria	222	164	2				
B3	Collaboratore profess. Ammin.vo	61	49			12	
	Collaboratore tecnico	1	-			1	
	Collaboratore tecnico/manuteniva	4	3			1	
Totale categoria	66	52					
B1	Addetto Servizi Amministrativi	75	63	1 somm		11	
	Addetto servizi ispettivi	2				2	
	Addetto servizi di supporto	1	1			-	
	Addetto attività tecnico/manuteniva	5	4			1	
	Operatore Giudiziario	1				1	
Totale categoria	84	68	1				
A	Operatore attività produttive	35	29			6	
	Operatore Servizi	27	14			13	
	Ausiliario Giudiziario	1				1	
Totale categoria	63	43					
Totale complessivo	524	384 (*)	6	7	127		

(*) non conteggiati pensionamenti 2017/2018

all. C

2019

Dotazione organica e programmazione 2019

Categoria	Profili professionali	dotazione organica	occupati al 31.12.2018 stima			Posti vacanti	ANNO 2019
			f. indetermin.	f. determ.	Indisp. Ex Delib. G. C. 18/2017		Nuova Programmazione
Dirigenza	Responsabile Settore Ammin.vo/psicologo	9	3	1	5	-	
	Respon. Settore Vigilanza - Comandante P.M.	1	1				
	Responsabile Settore-Tecnico	4	2	1	1		
	Psicologo						
	Totale categoria	14	6	2	6		
D3	Avvocato	4	2			2	
	Responsabile Servizio Amm.vo	13	5			8	
	Responsabile Servizi - Vice Comandante	1	1			-	
	Direttore Biblioteca	1	1			-	
	Responsabile Servizio-tecnico	7	7			-	
	Totale categoria	26	16	-	-		
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	18	16	1 (staff da C)		1	
	Direttore Mercato	1	-			1	
	Istruttore direttivo informatico	3	1			2	
	Assistente Sociale	12	11	1		-	
	Istruttore direttivo Tecnico	5	3			2	
	Istruttore direttivo Vigilanza	9	3			6	
	Funzionario Giudiziario	1	-			1	
	Totale categoria	49	34	2	-		
C	Agente di Polizia Municipale	87	62			25	DA DEFINIRE IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE ED AI COLLOCAMENTI IN QUIESCENZA 2017/2019. VEDASI PUNTO 4 DISPOSITIVO
	Agente di Polizia Municipale - Motociclista	30	22			8	
	Educatore Asilo Nido	12	8			4	
	Geometra	16	9			7	
	Tecnico dei Servizi Amministrativi	72	61		1 aspett	10	
	Tecnico dei Servizi Informatici	2	1	1 somm		-	
	Cancelliere-Assistente-Giudiziario	3	1			2	
	Totale categoria	222	164	1	-		
B3	Collaboratore profess. Ammin.vo	61	49			12	
	Collaboratore tecnico	1	-			1	
	Collaboratore tecnico/manutentiva	4	3			1	
	Totale categoria	66	52	-	-		
B1	Addetto Servizi Amministrativi	75	63	1 somm		11	
	Addetto servizi ispettivi	2				2	
	Addetto servizi di supporto	1	1			-	
	Addetto attività tecnico/manutentiva	5	4			1	
	Operatore Giudiziario	1				1	
	Totale categoria	84	68	1	-		
A	Operatore attività produttive	35	29			6	
	Operatore Servizi	27	14			13	
	Ausiliario Giudiziario	1				1	
	Totale categoria	63	43	-	-		
	Totale complessivo	524	384 (*)	5	7	128	

(*) non conteggiati pensionamenti 2017/2019

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Nicola GIORGINO

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Diego MAZZOTTA

Il Responsabile inc. del Settore 6^ - Servizio Risorse Umane

Si attesta di aver espresso parere 'favorevole', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Diego MAZZOTTA

Il Dirigente inc. del Settore 6^ - Programmazione Economico Finanziaria

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

17 MAR. 2017
Addi' ---

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA
Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento,

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale. 17 MAR. 2017

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA